

# CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio  
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRESCIA



Camera di Commercio  
Como



Camera di Commercio  
Cremona



Camera di Commercio  
Lecco



Camera di Commercio  
Lodi



Camera di Commercio  
Mantova



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO



CAMERA di COMMERCIO  
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio  
Pavia



Camera di Commercio  
Industria Artigianato  
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

## IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata  
di inizio attività al Registro delle imprese

Nona edizione  
13 ottobre 2010

(le parti variate rispetto alla precedente versione ottava sono evidenziate in **azzurro** alle pagine **9 e 10**)

## LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

### **CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO**

Largo Belotti, 16  
Internet: [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it)  
Call-Center 199.113.394

### **CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA**

Via Einaudi, 23  
Internet: [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it)  
Call-Center 199.500.111

### **CAMERA DI COMMERCIO DI COMO**

Via Parini, 16  
Internet: [www.co.camcom.it](http://www.co.camcom.it)  
Telefono: 031/256111  
Telefax: 031/240826  
Call-Center 848.800.949

### **CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA**

P.zza Stradivari, 5  
Internet: [www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it)  
Telefono: 0372/4901  
Telefax: 0372/21396

### **CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO**

Via Tonale, 28/30  
Internet: [www.lc.camcom.it](http://www.lc.camcom.it)  
Call-Center 800.534.222

### **CAMERA DI COMMERCIO LODI**

Via Hausmann, 11/15  
Internet: [www.lo.camcom.it](http://www.lo.camcom.it)  
Telefono: 0371/45051  
Telefax: 0371/431604

### **CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA**

Via Calvi, 28  
Internet: [www.mn.camcom.it](http://www.mn.camcom.it)  
Telefax: 0376/234361  
Call-Center 199 509 911

### **CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**

Via Meravigli, 9/a  
Internet: [www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it)  
Telefono: 02/85151  
Telefax: 02/85154232

### **CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA**

Piazza Cambiaghi, 9  
Internet: [www.mb.camcom.it](http://www.mb.camcom.it)  
Telefono: 039/28071  
Telefax: 039/2807460

### **CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA**

Via Mentana, 27  
Internet: [www.pv.camcom.it](http://www.pv.camcom.it)  
Telefono: 0382/3931  
Telefax: 0382/393203

### **CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO**

Via G. Piazzi, 23  
Internet: [www.so.camcom.it](http://www.so.camcom.it)  
Telefono: 0342/527111  
Telefax: 0342/527202

### **CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE**

P.zza Monte Grappa, 5  
Internet: [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it)  
Telefax: 0332/295336  
Call-Center 848.800.204

## INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO	4
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE	5
INIZIO DELL'ATTIVITÀ	7
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	7
CASI PARTICOLARI	8
Struttura interna di impresa non del settore	8
Trasferimento sede da altra provincia	8
Trasferimento dell'azienda	8
Sospensione dell'attività	8
Apertura di Unità locale	9
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	10
Requisito di idoneità fisica	10
Requisiti tecnico-professionali	10
Requisiti di onorabilità	12
Avvertenza	12
IL RESPONSABILE TECNICO	13
Nomina del responsabile tecnico	13
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico	14
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico	14
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo	14
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE	16
IMPRESA IN UN GIORNO	16
A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE	16
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	16
B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ	16
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	16
C) SOCIETÀ INATTIVA	17
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	17
D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA	17
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	17
MODULISTICA	18
MODULISTICA 3 / COSTI AMMINISTRATIVI	19
Impresa in un giorno: imprese individuali e società	19
Responsabile tecnico	19
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92	21
(elenco indicativo e non esaustivo)	21

## **ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE**

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica <sup>1</sup> provviste di officina.

Anche l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camions frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della legge n. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della legge n. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine

<sup>1</sup> Art. 5 del d. lgs 99/04: "È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro – forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

L’attività di autoriparazione si distingue in:

- meccanica e motoristica
- carrozzeria
- elettrauto
- gommista.

## **INIZIO DELL'ATTIVITÀ <sup>2</sup>**

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) all’ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia è collocata l’officina, utilizzando il modello **Scia/122L**, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all’esercizio dell’attività.

## **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

L’impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvate con decreto vigente del Ministro dei Trasporti, a cui compete la vigilanza.

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere l’iscrizione anche nell’”elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di commercio (Unioncamere).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di autoriparazione, hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

---

<sup>2</sup> Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## CASI PARTICOLARI <sup>3</sup>

### Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Per l'iscrizione utilizza l'intercalare P e i modelli **Rt/122L** e **Ono/122L**.

### Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

### Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando i modelli **Rt/122L** e **Ono/122L**.

### Sospensione dell'attività

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprenda la medesima attività con il medesimo responsabile tecnico deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

---

<sup>3</sup> I modelli **Scia/122L**, **Scia/122L foglio aggiunto** e **Rt/122L** allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento "**C21**".  
Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato "autoriparatore", cui si assegna il codice documento "**C21**" (questa avvertenza operativa viene richiesta da Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Varese).

Se riprende la stessa attività, avvalendosi di diverso responsabile tecnico, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello **Rt/122L** relativo al nuovo responsabile tecnico.

Se la sospensione dell'attività si protrae oltre i **365** giorni, l'impresa dovrà reiterare la procedura di avvio dell'attività.

### **Apertura di Unità locale**

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello **Rt/122L** relativo alla designazione del nuovo responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> "... può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della comunicazione (**S.c.i.a.**) dovrà darne esplicita notizia." (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995).

## REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

### Requisito di idoneità fisica

Il responsabile tecnico deve possedere l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione.

### Requisiti tecnico-professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

#### **a) titolo di studio**

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)

#### **b) titolo di studio ed esperienza professionale**

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore <sup>5</sup> nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di <sup>6</sup> :

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale
- dipendente operaio qualificato
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all' Inail per attività tecnico manuale
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)

<sup>5</sup> Per settore si intendono le attività di **a)** meccanica e motoristica; **b)** carrozzeria; **c)** elettrauto; **d)** gommista.

<sup>6</sup> Il collaboratore coordinato e continuativo è un figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale. Gli interessati, pertanto, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

- prestatore di lavoro intermittente <sup>7</sup>
- prestatore di lavoro ripartito <sup>8 9</sup>

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

### **c)esperienza professionale**

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all' Inail per attività tecnico manuale
- operaio qualificato
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all' Inail <sup>10</sup> per attività tecnico manuale

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

### **d)casi particolari <sup>11</sup>**

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione provinciale per l'artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese e purché cancelli la precedente posizione, se incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della S.c.i.a. riferita alla nuova attività <sup>12</sup> ;
- titolare (titolare di ditta individuale, amministratore/socio lavorante di società) di

<sup>7</sup> Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. [Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.](#)

<sup>8</sup> Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

<sup>9</sup> Tipologie contrattuali diverse da quelle indicate devono essere valutate con il responsabile di procedimento della Camera di commercio interessata.

<sup>10</sup> Tipologie contrattuali diverse da quelle indicate devono essere valutate con il responsabile di procedimento della Camera di commercio interessata.

<sup>11</sup> Caso particolare oggi desueto: art. 14 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in vigore dal 19 marzo 1987 al 31 gennaio 2002) prevedeva l'espletamento della "prova per l'accertamento della qualifica professionale di motorista meccanico" che era stato dichiarato equipollente al contenuto della "prova che gli allievi, che concludono il corso regionale biennale di qualifica per manutentore e riparatore di veicoli, sostengono alla fine del corso stesso".

<sup>12</sup> La Camera di commercio di Mantova, ritiene dare puntuale applicazione alla norma e, quindi, di richiedere la verifica dei requisiti professionali anche per chi si trovi in questa particolare situazione.

impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte, per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994.

### **Requisiti di onorabilità**

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva.

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative.

### **Avvertenza**

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

## IL RESPONSABILE TECNICO

### Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il modello **Scia/122L**, deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse <sup>13</sup>.

Il responsabile tecnico deve rispettare un "*rapporto di immedesimazione*" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio
- istitutore
- dipendente
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)
- prestatore di lavoro ripartito <sup>14</sup>

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

---

<sup>13</sup> "... può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della comunicazione (**S.c.i.a.**) dovrà darne esplicita notizia." (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995).

<sup>14</sup> Tipologie contrattuali diverse da quelle indicate devono essere valutate con il responsabile di procedimento della Camera di commercio interessata.

## **Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro il termine di trenta giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P, unitamente al modello **Rt/122L**.

## **Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al registro delle imprese), presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare P per comunicare la nomina del nuovo; nonché di un modello **Rt/122L**.

## **Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo**

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati del modello **Rt/122L**.

## **Decesso dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo**

Nel caso deceda il titolare che sia anche il responsabile tecnico dell'impresa individuale gli eredi ne chiedono la cancellazione per decesso presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, senza termine, poiché la comunione ereditaria non viene iscritta nel Registro delle imprese e non è possibile dare pubblicità al responsabile tecnico. Entro trenta giorni dall'accettazione dell'eredità, il nuovo titolare deve provvedere alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, utilizzando l'usuale modulistica a cui allega il modello

## **Rt/122L.**

Il titolare di impresa individuale che si avvalga di terzo responsabile tecnico o il legale rappresentante di società comunica la cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'evento (termine previsto per le denunce al registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività. Il decorso del termine di trenta giorni non viene interrotto in attesa dell'apertura del testamento, dell'accettazione dell'eredità o di altri adempimenti connessi alla procedura successoria.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli del Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati del modello **Rt/122L.**

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE IMPRESA IN UN GIORNO**

### **A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE**

#### **Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)**

Il modello **Scia/122L** <sup>15</sup> accompagna il modello I1 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente <sup>16</sup>.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

### **B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ**

#### **Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)**

Il modello **Scia/122L** <sup>15</sup> accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente <sup>16</sup>.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

---

<sup>15</sup> Il modello **Scia/122L** deve essere individuato dal codice documento "**C21**"

<sup>16</sup> L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto dei settori indicati nel modello **Scia/122L**.

## **C) SOCIETÀ INATTIVA**

### **Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)**

Il modello **Scia/122L** <sup>15</sup> accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente <sup>16</sup>.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

## **D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA**

### **Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)**

Il modello **Scia/122L** <sup>15</sup> accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente <sup>16</sup>.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

## **MODULISTICA**<sup>3</sup>

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sui siti *Internet* e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Scia/122L:** modello di segnalazione certificata di inizio attività;
- **Scia/122L (foglio aggiunto):** modello per integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal modello di segnalazione certificata di inizio attività;
- **Ono122/L:** modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità.
- **Rt/122L:** modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico.

## MODULISTICA <sup>3</sup> / COSTI AMMINISTRATIVI

### Impresa in un giorno: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Modulistica R.I.</b>			
■ Modello base	I1 <sup>17</sup> / I2/ UL	S5/ UL <sup>17</sup>	S5/ UL <sup>17</sup>
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
■ Scia/122L	SI	SI	SI
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Costi amministrativi</b>			
■ Diritti di segreteria <sup>18</sup>	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	SI	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

### Responsabile tecnico <sup>19</sup>

NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO (per la medesima officina)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Modulistica R.I.</b>			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
■ Rt/122L	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
■ Diritti di segreteria <sup>19</sup>	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	NO	NO	NO

<sup>17</sup> Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

<sup>18</sup> L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

<sup>19</sup> Le Camere di commercio di Bergamo, Cremona, Mantova, Milano e Sondrio conformano il loro comportamento e si adeguano al parere (senza valore di interpello) espresso dall'Agenzia delle Entrate prot. 85701 del 18 ottobre 2007 ; pertanto, richiedono il versamento della tassa per concessioni governative di € 168,00 ogni qualvolta si aggiunga o si sostituisca un responsabile tecnico.

<b>CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO</b> (è sufficiente un solo adempimento)			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Modulistica R.I.</b>			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	2 Int. P	2 Int. P	2 Int. P
<b>Modulistica "autoriparatori"</b>			
■ Rt/122L	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
■ Diritti di segreteria <sup>19</sup>	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	NO <sup>20</sup>	NO <sup>20</sup>	NO

<b>CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO</b> (occorrono due adempimenti) – primo: fase relativa alla cessazione del precedente responsabile tecnico			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Modulistica R.I.</b>			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
■ nessuna			
<b>Costi amministrativi</b>			
■ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
<b>CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO</b> (occorrono due adempimenti) – secondo: fase relativa alla nomina del nuovo responsabile tecnico			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Modulistica R.I.</b>			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
■ Rt/122L	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
■ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

**TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92  
(elenco indicativo e non esaustivo)**

<b>DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA</b>				
<b>Istituto Tecnico Industriale</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Gommista</b>
■ meccanica	«	«		«
■ meccanica di precisione	«	«		«
■ industria metalmeccanica	«	«		«
■ industria navalmeccanica	«	«		«
■ termotecnica	«	«		«
■ costruzioni aeronautiche	«	«		«
■ elettronica industriale			«	
■ elettronica e telecomunicazioni			«	
■ elettrotecnica			«	
■ elettrotecnica ed automazione			«	
■ perito industriale sperimentale ERGON	«	«		«
■ perito industriale sperimentale AMBRA			«	
<b>Istituto Tecnico Nautico</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Gommista</b>
■ aspirante alla direzione di macchine di navi merci	«	«		«
<b>Istituto Agrario</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Gommista</b>
■ perito agrario (solo su macchine agrarie)	«			

<b>DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE</b>				
<b>Diplomi di qualifica professionale</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Gommista</b>
■ meccanico riparatore di autoveicoli	«	«		«
■ operatore meccanico	«	«		«
■ operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	«	«	«	«
■ operatore termico	«	«		«
■ operatore elettronico			«	
■ operatore elettrico			«	
<b>Diplomi di maturità professionale</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Gommista</b>
■ elettricista installatore ed elettromeccanico			«	
■ tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche			«	
■ tecnico delle industrie meccaniche	«	«	«	«
■ tecnico delle industrie chimiche	«	«		«
■ tecnico dei sistemi energetici	«	«		«
■ tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	«	«	«	«

LAUREE QUINQUENNALI				
Laurea <sup>20</sup>	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
■ ingegneria meccanica <sup>21</sup>	«	«	«	«
■ ingegneria elettrica <sup>22</sup>			«	
■ ingegneria elettronica <sup>23</sup>			«	
■ ingegneria chimica <sup>24</sup>	«	«	«	«
■ ingegneria aeronautica <sup>25</sup>	«	«	«	«
■ fisica <sup>26</sup>	«	«	«	«

DIPLOMI UNIVERSITARI				
Diplomi universitari <sup>27</sup>	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
■ ingegneria meccanica	«	«	«	«
■ ingegneria elettrica			«	
■ ingegneria elettronica			«	

<sup>20</sup> Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in *ingegneria e fisica* sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite in base al vecchio ordinamento.

<sup>21</sup> **Ingegneria meccanica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica

<sup>22</sup> **Ingegneria elettrica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione.

<sup>23</sup> **Ingegneria elettronica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione.

<sup>24</sup> **Ingegneria chimica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza

<sup>25</sup> **Ingegneria aeronautica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.

<sup>26</sup> **Fisica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo

<sup>27</sup> Coloro che hanno conseguito diplomi universitari o lauree triennali non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.